



**I.C. C. SALUTATI**



**A. CAVALCANTI**

P.zza A. Moro, 1 51011 Buggiano (PT) Centralino: (+39) 0572 32018

Email: [ptic81900g@istruzione.it](mailto:ptic81900g@istruzione.it) PEC: [ptic81900g@pec.istruzione.it](mailto:ptic81900g@pec.istruzione.it)

Codice fiscale: 81003470473 Codice meccanografico: PTIC81900G

Codice Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): ISTSC\_81900G



## REGOLAMENTO SULLA PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E IL BENESSERE

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il regolamento di istituto, di cui questo regolamento è parte integrante
- Vista la Circolare ministeriale n. 321 del 10 gennaio 2017;
- Visto l'accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola tra regione Toscana e ministero dell'istruzione del 20 febbraio 2012;
- Vista la Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998;
- Visto il D.Lgs. n. 81/2008;
- Visto l'Accordo Sato – Regione del 2025;

### ADOTTA

il seguente regolamento prevenzione e sicurezza con Delibera n. 10 a. s. 2025-26 dell'11/02/2026

### PREMESSA

Il regolamento sulla prevenzione per la sicurezza e il benessere non si sovrappone ma si integra con il Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto realizzato a norma di legge e secondo le esigenze locali. Questo regolamento vuole richiamare tutti gli attori a un atteggiamento proattivo verso i temi della Prevenzione per favorire la sicurezza e il benessere.

### TITOLO I — PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI

#### Articolo 1 – Principi

1. Il seguente regolamento ha lo scopo di contribuire a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nella nostra comunità richiamando tutti i suoi attori a contribuire al miglioramento del Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto.
2. La sicurezza nelle scuole tutela la salute e il benessere degli studenti e dei lavoratori: sentirsi al sicuro è un bisogno collettivo di benessere, che deve essere garantito con l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dell'ambiente lavorativo.
3. Per rendere più semplice il reperimento delle notizie l'Istituto crea sul sito istituzionale una pagina dedicata all'informazione in ambito della sicurezza, raggiungibile al link: [Prevenzione è sicurezza](#).

## **Articolo 2 – Diritti e doveri**

1. I bambini, alunni e studenti hanno il diritto a studiare in un ambiente confortevole e sicuro e ad essere informati sui piani di evacuazione e sui rischi presenti nella loro scuola.
2. I bambini, alunni e studenti hanno il dovere, secondo la loro età, di partecipare con serietà alle evacuazioni, di segnalare situazioni di rischio e di collaborare a mantenere gli ambienti sicuri.
3. Si intendono lavoratori della scuola i docenti, il personale A.T.A., il personale della mensa, il personale della Comunità educante, il personale del servizio di pre-scuola, il personale che, a qualsiasi titolo, svolge un ruolo all'interno dell'Istituto con frequenza regolare e il dirigente scolastico.
4. Il personale della scuola ha diritto:
  - a) a lavorare in un ambiente confortevole e sicuro;
  - b) ad una adeguata formazione sulla prevenzione e sulla sicurezza
  - c) ad una informazione puntuale, costante e chiara sui propri compiti.
  - d) hanno il diritto ad a relazioni rispettose della loro professionalità e della loro persona.
5. Il personale della scuola ha il dovere di:
  - a) partecipare al Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto, ognuno

secondo il suo ruolo.

- b) formarsi nell'ambito della prevenzione e sicurezza almeno secondo quanto disposto dalla legge e di prendere visione dei piani di emergenza di tutti i plessi nei quali si recano.
- c) assumere comportamenti che pongano la sicurezza fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti come prioritaria che significa vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio.

6. Più precisamente, i docenti hanno il dovere di:

- a) rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
- b) controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti;
- c) stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
- d) rispettare l'organizzazione del plesso prima, tra e dopo le attività didattiche (ingressi e accoglienza/cambio docenti/intervalli/uscite);
- e) programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- f) valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
- g) porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;
- h) valutare con attenzione l'uso di strumenti e materiali che possono rendere pericolose le attività didattiche;
- i) in particolare, nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;

7. Più precisamente, i collaboratori scolastici hanno il dovere di:

- a) svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza dei docenti;
- b) tenere chiuse e controllate le uscite;

- c) controllare la stabilità degli arredi;
  - d) tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
  - e) custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile ai bambini, agli alunni e agli studenti;
  - f) pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
  - g) tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato;
  - h) non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.
8. Più precisamente, il personale amministrativo ha il dovere di:
- a) collaborare allo svolgimento efficace ed efficiente delle procedure interne;
  - b) relazionarsi con il personale e il pubblico in modo professionale, limitandosi a fornire informazioni di cui si ha una sicura conoscenza e nel rispetto della privacy;
9. I familiari hanno il diritto di:
- a) essere informati in modo chiaro e funzionale riguardo le attività dei propri figli ed in particolare sul Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto.
10. I familiari hanno il dovere di:
- a) rispettare le regole di istituto riguardo l'accesso ai plessi e di contribuire a diffondere nei figli la cultura della prevenzione;
  - b) avere attenzione a rispettare il codice della strada, lasciare liberi i marciapiedi di accesso ai plessi, di utilizzare i parcheggi e di facilitare l'uscita dei bambini, degli alunni e degli studenti, quando si recano a scuola per prelevare i figli.
11. Gli ospiti dell'istituto che partecipano ad attività didattiche della scuola, hanno il dovere ad essere informati in modo efficace sui temi della prevenzione e hanno il dovere di rispettare le regole di istituto riguardo l'accesso ai plessi.
12. Il Dirigente scolastico ha il dovere di creare e far rispettare un Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto efficiente ed efficace e che ponga la sicurezza fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti come

prioritaria.

## **TITOLO II – VIGILANZA E ACCESSO**

### **Art. 3 – Vigilanza e sicurezza**

1. Dal momento in cui l'alunno entra nell'ambiente scolastico, il personale scolastico è responsabile dell'assistenza e della sorveglianza; docenti e collaboratori assicurano vigilanza continua nei diversi momenti (lezioni, ricreazione, trasferimenti, uscite didattiche).
2. La responsabilità del docente della classe non esclude l'obbligo di intervento del restante personale in caso di pericolo.

### **Articolo 4 - Accesso degli ospiti ai locali scolastici**

1. Sono ospiti dell'Istituto tutte le persone che, a qualsiasi titolo, entrano nei locali della scuola, senza essere occupati presso di essa, in modo occasionale e non. Gli ospiti sono tenuti a compilare il registro delle presenze presente all'ingresso di ogni plesso in ingresso e in uscita.
2. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. La presenza degli esperti viene annotata di volta in volta sul registro di classe.
3. Nessun'altra persona estranea e comunque sfornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
4. Dopo l'entrata dei bambini, degli alunni e degli studenti verranno chiuse dall'interno le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
5. A tutti gli ospiti occasionali è consentito l'accesso agli uffici amministrativi negli orari di apertura o alla presidenza con le seguenti condizioni:

- i. aver firmato la dichiarazione di presa visione del piano di emergenza semplificato del plesso in cui si accede;
  - ii. essersi registrato all'accettazione ed esporre un proprio documento di identità, se richiesto;
  - iii. per l'accesso in presidenza, inoltre, bisogna avere un appuntamento o essere stati ricevuti dal dirigente.
6. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dopo:
- i. aver firmato la dichiarazione di presa visione del piano di emergenza semplificato del plesso in cui si accede;
  - ii. essersi registrati all'accettazione ed esporre un proprio documento di identità, se richiesto.

### **TITOLO III – PROTOCOLLI SANITARI**

#### **Articolo 4 - Introduzione di alimenti a scuola**

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate e di cui sia tracciabile la filiera dei prodotti utilizzati. In ogni caso l'autorizzazione andrà richiesta al docente in orario che valuterà l'opportunità, la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola e per lo svolgimento della festa, assumendosene le conseguenti responsabilità.

#### **Articolo 5 - Somministrazione di farmaci**

1. Con questo regolamento l'istituto adotta la procedura indicata nell'accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola tra regione Toscana e ministero dell'istruzione del 20 febbraio 2012 – Allegato A, presente sul sito istituzionale di istituto nella sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA;
2. La modulistica di riferimento è quella fornita nel decreto n.14574 del 30/12/2016 della Regione Toscana, presente sul sito istituzionale

dell'istituto nella sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA;

### **Articolo 6 – Diabete a Scuola**

1. Con questo regolamento l'istituto adotta le disposizioni indicate nell'accordo di collaborazione sul diabete giovanile per favorire l'inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico tra regione Toscana e ministero dell'istruzione del 20 febbraio 2012 – Allegato B, presente sul sito istituzionale di istituto nella sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA.

### **Articolo 7 – Certificazioni mediche in ambiente scolastico**

1. Con questo regolamento l'istituto adotta le disposizioni indicate nell'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico.
2. Non è necessaria alcuna certificazione medica per:
  - i. frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare;
  - ii. entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari o per partecipare a visite mediche o indagini clinico/strumentali;
  - iii. fruizione di diete particolari per motivi religiosi;
  - iv. attività ginnico motorie, anche extracurricolari, nella scuola d'infanzia e primaria in quanto hanno carattere ludico-motorio;
  - v. riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata.
3. È necessaria una certificazione medica, in caso di partecipazione alle fasi provinciali e regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi e ad attività parascolastiche. In tali occasioni deve essere richiesto un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Per la partecipazione alle fasi nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi necessita un certificato alla pratica sportiva agonistica.

### **Articolo 8 - Riammissione in caso di presenza di medicazioni, suture o apparecchi gessati**

1. La riammissione in caso di presenza di medicazioni, suture o apparecchi gessati avviene previa presentazione della famiglia della dichiarazione per la riammissione in caso di presenza di medicazioni, suture o apparecchi gessati, accompagnata dal certificato di riammissione in caso di trattamento con suture, medicazioni o apparecchi gessati.

### **Articolo 9 – Malattie infettive**

1. L'Istituto si adegua alle disposizioni impartite nella Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998. Specifiche procedure

### **Articolo 10 – Procedura per la gestione della pediculosi**

1. La responsabilità dei controlli contro l'insorgenza della pediculosi è di responsabilità della famiglia. È provato che i controlli in ambito scolastico non riducono l'incidenza della parassitosi.
2. La scuola ha un ruolo fondamentale nel sostenere le famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. Gli insegnanti sono il mezzo più idoneo per una corretta diffusione delle informazioni sulla gestione della pediculosi.
3. Il docente che rilevi nei bambini, negli alunni o negli studenti, segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire, il dirigente scolastico che deve attuare immediate misure alla prevenzione della diffusione della pediculosi attivando la procedura descritta sul sito istituzionale alla sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA.
4. Nel caso si evidenzino comportamenti non collaborativi od ostruzionistici da parte dei genitori, che possono concretizzarsi in una o più delle seguenti azioni:
  - i. mancata esecuzione della profilassi prevista;
  - ii. utilizzo di prodotti inefficaci;
  - iii. negazione del problema anche in presenza di segni evidenti di infestazione;
  - iv. altre azioni di evidente ostruzionismo al debellamento della epidemia.

il dirigente scolastico richiede obbligatoriamente un certificato del medico curante per la riammissione in collettività. Inoltre, nel caso in cui il mancato controllo del

bambino da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza della funzione genitoriale, il dirigente scolastico può decidere di effettuare una segnalazione al Servizio Socio-Assistenziale, per i provvedimenti del caso.

## **TITOLO IV – NORME ANTIFUMO**

### **Articolo 11 – Precisazioni generali**

1. Le norme espresse di seguito sono improntate al rispetto della normativa vigente, alla diffusione di stili di vita sani, al rispetto reciproco delle persone;
2. Le seguenti norme integrano il TITOLO IV del “Regolamento del comportamento, delle mancanze e delle sanzioni disciplinari”;

### **Articolo 12 – Divieto di fumo**

1. Con riferimento al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” è fatto divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto. Il divieto di fumo si estende alle sigarette elettroniche.
2. È fatto divieto ai maggiorenni presenti nell’istituto di mostrare sigarette, tabacco sfuso, sigarette elettroniche o qualsiasi altra sostanza possa essere fumata. La violazione di questo comma da parte di un lavoratore della scuola può dare seguito a procedimenti disciplinari. La violazione di questo comma da parte di chiunque altro maggiorenne porta all’immediato allontanamento dai locali della scuola.

### **Art. 13 – Compiti dei soggetti preposti**

1. I preposti vigilano sulla corretta apposizione dei cartelli, sull’osservanza dei divieti e contestano le infrazioni redigendo verbale secondo procedura; informano il referente di classe per gli interventi educativi.
2. Per controlli preventivi è autorizzato l’accesso ai servizi igienici degli studenti e delle studentesse da parte del personale dello stesso sesso; sono vietate le perquisizioni personali. In caso di difficoltà applicative, il Dirigente può chiedere supporto alle Autorità competenti.

### **Art. 14 – Accertamento, contestazione e notifica**

1. Per gli adulti, è contestato il reato mediante il verbale di contestazione: MOD\_Verbale Accertamento\_fumo; per il pagamento è presente sul sito il modello F23.

#### **Art. 15 – Sanzioni amministrative e pagamento delle contravvenzioni**

1. Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00; l'importo è raddoppiato in presenza di donna in evidente gravidanza o di lattanti/bambini fino a 12 anni. Pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 pari a € 55,00.
2. Chi non fa rispettare le disposizioni (docenti/ATA preposti) è soggetto a sanzione da € 220,00 a € 2.200,00; il D.S. può revocare la nomina ed eventualmente avviare procedimento disciplinare.
3. Il pagamento in misura ridotta va effettuato entro 60 giorni dalla contestazione/notifica (raddoppiato in presenza delle aggravanti); modalità: modello F23 – codice tributo 131T – causale “infrazione al divieto di fumo – Istituto Salutati-Cavalcanti – Verbale n. ...”. In mancanza di riscontro, la scuola trasmette rapporto al Prefetto per le ulteriori iniziative (anche coattive).

### **TITOLO V — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni della normativa presente al gennaio 2025
2. Il presente Regolamento sopprime e sostituisce i regolamenti:
  - i. 3.-REGOLAMENTO SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO;
  - ii. 6.-REGOLAMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA.
3. Eventuali sopravvenienze normative sono recepite automaticamente nelle parti imperative.